

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Circolare 14 giugno 2019

Oggetto: applicazione del Contributo ambientale Conai sui pallet in legno. Aggiornamento¹ procedure conseguenti ai nuovi adempimenti consortili in vigore dal 1° gennaio 2019² con riferimento ai:

- **pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati;**
- **pallet in legno nuovi, se prodotti in conformità a capitolati codificati e impiegati in circuiti controllati.**

In conseguenza delle novità introdotte **con effetto 1° gennaio 2019**, le specifiche procedure agevolate di applicazione del Contributo ambientale Conai (CAC) da riservare sia ai pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati, sia ai pallet in legno nuovi rispondenti a determinati requisiti sono le seguenti.

a. Pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati.

Su tali tipologie di pallet - a prescindere dal documento di provenienza degli imballaggi/rifiuti di imballaggio (documento di trasporto o formulario) nonché dall'effettiva riparazione³ eseguita sugli stessi, se reimmessi al consumo da parte di operatori del settore dei pallet che svolgono attività di riparazione e/o selezione (seppure secondaria) - a prescindere dalla eventuale e contestuale attività di produttore di imballaggi o di commerciante di imballaggi nuovi/usati in legno, sono previste formule agevolate, diversificate in funzione delle due seguenti casistiche:

¹ La presente circolare integra e sostituisce la circolare del 10 dicembre 2012 relativa agli stessi imballaggi in oggetto, in vigore fino al 31.12.2018.

² Descritti, in particolare, nei seguenti documenti (disponibili sul sito www.conai.org nella sezione Download documenti/Circolari applicative):

- Circolare Conai del 29.11.2018 avente per oggetto “Applicazione del Contributo ambientale Conai. Novità riguardanti i commercianti di imballaggi vuoti”;
- Comunicato stampa Conai del 31.7.2018 che riguarda, tra l'altro, la diminuzione della percentuale del peso da assoggettare a CAC dal 40% al 20% per i pallet sia nuovi sia reimmessi al consumo nell'ambito di circuiti produttivi controllati con lo scopo di agevolare ulteriormente il circuito di riutilizzo di tali pallet.

³ Sia direttamente sia attraverso i cosiddetti contoterzisti.

- *CASO 1: percentuale del peso da assoggettare a CAC: **60%** (abbattimento 40%) del peso degli imballaggi ceduti, a prescindere dall'attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto);*
- *CASO 2: percentuale del peso da assoggettare a CAC: **20%** (abbattimento 80%⁴) del peso degli imballaggi ceduti, se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti, per i quali sussistono i requisiti minimi indicati al seguente paragrafo b.*

b. Pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo

Si tratta della stessa tipologia di pallet richiamati al precedente CASO 2 ma di nuova produzione, per i quali la percentuale da assoggettare è pari al **20%** del peso (abbattimento 80%⁴), se prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti e validati, per i quali sussistono i seguenti requisiti minimi, essenziali per l'accesso all'agevolazione:

- l'istituzione di un Sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo (di seguito "Sistema"), gestito da un soggetto appositamente individuato e riconosciuto da Conai e Rilegno, che assicuri e si faccia carico del funzionamento del sistema stesso;
- il suddetto Sistema e la gestione del medesimo sono sottoposti al controllo coordinato di Conai e Rilegno: il gestore del sistema è obbligato altresì a garantire in via continuativa a Conai e Rilegno l'accesso a tutte le informazioni quali/quantitative indispensabili per l'espletamento delle verifiche sulla efficacia/fattibilità del Sistema;
- i consorziati che provvedono alla produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono essere identificati e devono aver aderito espressamente al Sistema;
- l'accesso al Sistema è garantito a tutti i consorziati che possiedano i requisiti da esso previsti;
- la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolative devono avvenire nel rispetto di definiti capitolati, specificatamente validati da Conai e Rilegno, che identifichino chiaramente le caratteristiche (ad es. dimensioni, portata) che i pallet medesimi dovranno avere;
- i pallet nuovi e usati che accedono alle formule agevolative devono essere identificati in modo univoco con un marchio o altro metodo preventivamente riconosciuto (ad es. graffa, chiodo, etichetta inamovibile);
- la produzione e riparazione dei pallet che accedono alle formule agevolate devono essere sottoposte al controllo di un ente terzo indipendente, sia sotto il profilo del rispetto dei requisiti minimi di qualità

⁴ Vedi precedente nota 2.

e sicurezza dei pallet nuovi e usati, sia sotto il profilo della correttezza delle operazioni svolte dai consorziati produttori e riparatori.

Per effetto delle novità procedurali introdotte dalla citata Circolare Conai del 29/11/2018, i commercianti di imballaggi vuoti⁵ (e, quindi, anche i meri commercianti di pallet in legno, nuovi o usati⁶) ai soli fini dell'applicazione del CAC sono stati equiparati ai produttori di imballaggi e, pertanto, tenuti:

- ad acquistare gli imballaggi vuoti da commercializzare, senza applicazione del CAC da parte dei fornitori, previo rilascio di un'apposita attestazione di esenzione agli stessi fornitori (mod. 6.23);
- ad applicare il CAC sulle prime cessioni⁷ di imballaggi ad utilizzatori;
- a dichiarare (mediante presentazione del modulo 6.1 legno) e versare il CAC direttamente al Conai.

Tale modulo, nella colonna "Tipologia imballaggio", riporta anche le specifiche voci con le relative percentuali del peso da assoggettare al CAC (20% o 60%).

Le procedure riportate nella presente Circolare hanno effetto dal 1° gennaio 2019. Fino al 31.12.2018 si applica la circolare del 10.12.2012.

CASI PARTICOLARI

1. Trasferimenti di pallet vuoti (nuovi o usati, dopo la "prima cessione") tra utilizzatori, diversi dai commercianti⁸

Nei casi di trasferimenti di pallet vuoti, nuovi o usati, sui quali l'utilizzatore⁹ ha già assolto il CAC direttamente al fornitore (degli stessi imballaggi vuoti), lo stesso utilizzatore in fattura deve indicare la dicitura *"corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto"*.

⁵ Sono previste alcune agevolazioni per i cosiddetti "piccoli commercianti" di imballaggi vuoti (vale a dire quei soggetti che nell'anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale) che possono continuare a riconoscere il CAC ai fornitori previa comunicazione apposita al Conai.

⁶ Per i pallet rotti o danneggiati, vgs. precedente lettera a. e seguente punto 2.

⁷ Si considera prima cessione il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale (art. 4, comma 4 del Regolamento Conai)

⁸ Paragrafo C 3. della Circolare Conai del 29.11.2018.

⁹ Si tratta dell'utilizzatore che ha acquistato imballaggi vuoti per riempirli e successivamente li cede ad altri utilizzatori che li impiegano per il trasporto delle proprie merci. Non rientrano, dunque, in tale casistica i trasferimenti da o verso i commercianti di imballaggi nuovi o usati o tra utilizzatore industriale e commerciante di imballaggi vuoti o tra commerciante di imballaggi vuoti e utilizzatore industriale.

In buona sostanza, questa dicitura deve essere utilizzata laddove il cedente (già diretto utilizzatore del pallet) sia in grado di dimostrare che il CAC su quell'imballaggio sia stato effettivamente assolto e quantificabile; negli altri casi¹⁰ in cui il CAC è assolto ma non quantificabile, la dicitura dovrà essere la seguente: *"corrispettivo non comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto"*.

2. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad altri produttori di imballaggi.

Nei trasferimenti di semilavorati e/o di materie prime ricavati dal recupero di pallet usati ad un'impresa che produce imballaggi (produttore), non si realizza la cosiddetta Prima Cessione, con la conseguenza che il cedente (ad esempio il riparatore di pallet) non deve versare il Contributo Ambientale, poiché tali adempimenti sono posti in capo al produttore e/o al commerciante di imballaggi vuoti al momento in cui effettua la prima cessione.

3. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, da cui vengono ricavati semilavorati e materia prima, poi forniti ad autoproduttori ¹¹.

Nell'ipotesi in cui il riparatore di pallet trasferisca semilavorati o materia prima ad un autoproduttore di imballaggi in legno si verifica la cosiddetta "Prima Cessione"; in tal caso, il riparatore deve applicare il Contributo ambientale in fattura nonché dichiararlo (con modulo 6.1 legno) e versarlo al Conai, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- che i semilavorati e/o la materia prima siano utilizzati dal soggetto acquirente per produrre o riparare imballaggi in legno;
- che gli imballaggi in legno prodotti o riparati siano adibiti al confezionamento delle merci dell'acquirente.

4. Riparazione di pallet di proprietà di terzi

Per la riparazione di pallet di proprietà di terzi (rientranti nella casistica degli autoproduttori di imballaggi), il riparatore addebita il CAC, limitatamente ai quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nell'attività di riparazione e, conseguentemente, dichiarerà e verserà il Contributo al Conai, nelle seguenti misure, in funzione di ciascuna casistica:

- 20% del peso per la riparazione di pallet, prodotti in conformità a capitolati codificati, nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" noti, per i quali sussistono i requisiti minimi

¹⁰ Ad esempio, nel caso di acquisto di merci imballate e rivendita degli imballaggi usati delle stesse merci.

¹¹ È definito "autoproduttore" il soggetto che acquista materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti.

indicati al precedente paragrafo b. Restano valide le condizioni di cui al medesimo paragrafo anche con riferimento al riparatore;

- 100% del peso negli altri casi.

5. Trasferimenti di pallet a clienti esportatori

Nei trasferimenti a clienti esportatori che si avvalgono del plafond di esenzione (procedura ex-ante, modulo 6.5), il fornitore del pallet applica l'esenzione da plafond proporzionalmente al peso assoggettato/assoggettabile a Contributo ambientale, al netto della percentuale di abbattimento spettante.

6. Raccolta di pallet danneggiati e non riparabili, destinati al recupero (energetico o di materia) o allo smaltimento.

Il riparatore che destina i pallet non più riparabili alla termovalorizzazione o al recupero di materia o allo smaltimento non è tenuto a versare il Contributo Ambientale e non deve nemmeno indicare in fattura il Contributo già versato, dal momento che l'imballaggio ha cessato di esistere come tale nel momento in cui è divenuto rifiuto.

Per eventuali approfondimenti e per istruzioni sulle modalità di autorizzazione da parte di Conai e Rilegno per usufruire delle agevolazioni sub a. (caso 2) e sub b. contattare il numero verde Conai 800.337799, oppure scrivere a infocontributo@conai.org, citando la presente circolare.

Per le altre procedure di applicazione/esenzione/dichiarazione del CAC si fa rinvio alla Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo ambientale, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione Download documenti/Guida al Contributo.

CONAI

RILEGNO